

## S T A T U T O

### Di "PUNTI DI VISTA APS"

Dopo le modifiche apportate in data odierna 23 dicembre 2019 allo Statuto dell'Associazione costituita come "Associazione Culturale Punti di Vista" in data 9 luglio 1996 e già registrato all'Uff. Atti Pubblici di Roma in data 16 luglio 1996, repertorio 14161 raccolta 3624n; successivamente modificato in data 8 dicembre 2009, registrato il 14 dicembre 2009 presso l'Agenzia delle Entrate Roma 7, serie 3 n. 10589.

#### ART. 1

##### (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Punti di Vista APS.

L'ente assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, democratica, apartitica, a supporto dei diritti umani universali, e contraria ad ogni discriminazione basata sul genere e sull'età, la provenienza etnica, la nazionalità, la fede religiosa, la condizione economica e civile.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Re-

	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione	
	ha sede legale in via G.A.Sartorio 69 nel comune di Roma.	
	Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statu-	
	taria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	<b>ART. 2</b>	
	<b>(Statuto)</b>	
	L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente	
	Statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della	
	legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuri-	
	dico.	
	L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione	
	dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più	
	particolari.	
	<b>ART. 3</b>	
	<b>(Efficacia dello Statuto)</b>	
	Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati	
	all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di	
	comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.	
	<b>ART. 4</b>	
	<b>(Interpretazione dello statuto)</b>	
	Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo	
	i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	2	

**ART. 5**

**(Finalità e Attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione persegue le proprie finalità:

1) Favorire produzione e scambio di conoscenze e sapere, e facilitare il dialogo tra persone di diverse competenze, esperienze, culture, tradizioni, religioni, nella convinzione che nessun punto di vista, nessuna visione del mondo sia capace di descrizioni e spiegazioni esaustive della realtà;

2) Proporre un approccio con la natura improntato al rispetto e al senso di armoniosa appartenenza a essa, e promuovere uno sviluppo sostenibile che abbia al proprio centro il rispetto dei diritti umani e la cura dell'ambiente, sia radicato nelle conoscenze dell'ecologia e nella consapevolezza dell'interdipendenza tra livello globale e locale, e tra scelte individuali e collettive;

3) Promuovere formazione, ricerca, sperimentazione, documentazione e diffusione di teorie e pratiche della giustizia sociale e ambientale, e per il pieno raggiungimento dei diritti umani e in particolare della eguaglianza dei diritti e delle opportunità tra uomini e donne.

4) Promuovere ricerca e conoscenza sulle cause e sugli effetti del cambiamento climatico, anche in relazione alla globalizza-

zione dei sistemi del cibo e dei processi industriali, esplorando alternative di produzione e consumo basate su modelli capaci di proteggere e rafforzare gli ecosistemi, e in particolare: agricoltura naturale e agro-ecologia, fonti energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile, materiali e tecniche di costruzione ecologici, economie circolari e locali, economie comunitarie ad alta inclusione economica e sociale.

5) Promuovere esperienze di comunità inclusive, solidali e basate sull'eguaglianza di genere, la gestione dei beni comuni e la protezione della biodiversità, valorizzando al tempo stesso il territorio, tradizioni e conoscenze locali positive, sovranità alimentare.

6) Promuovere modelli educativi capaci di abbinare formazione formale e informale, recettività e creatività artistica, capacità cognitive intellettuali e abilità fisiche e manuali, e incoraggiare l'incontro rispettoso tra le persone;

7) Promuovere un modello di turismo responsabile e a basso impatto ambientale, destinato anche ai meno abbienti, rispettoso delle culture e della natura, orientato all'incontro, all'esplorazione di sé, e guidato dal desiderio di conoscenza;

8) Valorizzare il tempo libero e promuovere l'aggregazione sociale.

9) Mantenere aperto, attivo e in buono stato di conservazione il Convento francescano S.Maria del Giglio in Bolsena, ove Punti di Vista ha anche scelto di collocare la propria sede operativa.

Rispondendo alle esigenze etiche ed ecologiche contemporanee, Punti di Vista vuole continuare, attualizzare e reinterpretare nella laicità la tradizione francescana che esalta l'incontro, la condivisione, l'esperienza di fraternità/sororità, cerca l'evoluzione personale attraverso l'esperienza comunitaria, persegue la salvaguardia del creato, la giustizia e la pace universale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva e principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'art. 5 comma 1 del [D.Leg. 117/2017](#):

I- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a)

II - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d)

III - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e);

	IV - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	V - formazione universitaria e post-universitaria (lettera g)	
	VI - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h)	
	VII - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i)	
	VIII- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j);	
	IX- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);	
	X - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);	
	XI - servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; (lettera m)	
	XII - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);	
	6	

XIII - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);

XIV - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);

XV - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (lettera s);

XVI - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);

XVII - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

	generale a norma del presente articolo (lettera u);	
	XVIII - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lettera v);	
	XIX - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w);	
	XX - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z).	
	L'associazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:	
	1 - gestione di strutture extra-alberghiere a carattere complementare (ad esempio case per ferie)	
	2 - accoglienza di partecipanti a seminari, corsi, simposi, workshop, laboratori, <i>retreats</i> , convegni, congressi, <i>conventions</i> , ritiri per scritture e pubblicazioni, ritiri residenziali promossi o co-promossi da Punti di Vista;	
	3 - ideazione e realizzazione di percorsi formativi e professionalizzanti;	
	8	



4 - escursioni e visite guidate;

5 - eventi culturali, mostre d'arte e d'artigianato, fiere e mercati a sostegno delle economie locali e sostenibili;

6 - attività sportive, ludico e creative, scambi giovanili, gemellaggi, visite di studio;

7 - collaborazioni con accademie, istituti di ricerca, enti locali, istituzioni europee e internazionali

8 - iniziative volte a far conoscere strumenti, processi, metodi, tecnologie riguardanti la salvaguardia ambientale e territoriale;

9 - progetti dimostrativi di sviluppo sostenibile e di sostegno a comunità, anche attraverso cooperazione internazionale o gruppi di acquisto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolgere l'attività di accoglienza per associati, per pellegrini e viandanti, e eco/equo-turisti.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto

qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 6**

##### **(Ammissione e quota associativa)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione, nella persona del loro rappresentante legale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato e per le APS e gli ETS su do-

manda del loro rappresentante legale, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Tutti gli associati sono tenuti al sostegno finanziario dell'Associazione attraverso il pagamento della quota associativa annuale, la cui entità è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento della quota associativa avviene contestualmente alla domanda di ammissione per i nuovi associati ed entro il 31 marzo di ogni anno per gli anni successivi. La quota annuale è relativa per l'anno solare in corso qualunque sia la data di ammissione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non riva-  
lutabile.

**ART. 7**

**(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento attraverso i canali web e social istituzionali;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni dell'Assemblea;
- versare la quota associativa entro i termini stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto e secondo l'importo e le modalità di versamento annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

**ART. 8**

**(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Gli associati che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro in cui viene riportato il periodo temporale in cui ciascun associato presta attività di volontariato. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati come disposto dall'art.36 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 9**

**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusio-

	ne. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	Il recedente non ha diritto di rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate.	
	L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto all'art.7, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea degli associati, con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.	
	In particolare, gli associati possono essere esclusi se:	
	1. senza giustificato motivo si rendano morosi nel versamento della quota associativa annuale;	
	2. non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;	
	3. svolgano attività contrarie agli interessi dell'Associazione;	
	4. in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione.	
	L'esclusione è permanente per gli associati esclusi per i motivi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo e sarà loro comunicata per lettera.	
	Solo agli associati esclusi per i motivi di cui al punto 1 del presente articolo, basati su una regola temporale oggettiva, è consentito fare domanda di associarsi nuovamente nel corso del	
	14	

tempo e la loro domanda sarà accettata senza necessità di essere deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata contestualmente.

L'esclusione e il riferimento alla tipologia di motivi è indicata nel libro degli associati.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 10**

##### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- L'Organo di Controllo

Tutte le cariche sono gratuite.

#### **ART. 11**

##### **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale annuale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Nel caso degli associati APS ed ETS, il voto è espresso dal legale rappresentante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene mediante avviso affisso nella sede legale e operativa dell'Associazione e/o a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.12**

#### **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:



• determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

• delibera sui programmi delle attività associative elaborati dal Consiglio Direttivo;

• approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

• nomina e revoca i componenti degli del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera le proposte del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;

• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• approva e modifica gli altri eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

• Discute e delibera su altri argomenti messi all'ordine del giorno su proposta degli associati secondo le norme qui specificate:

Le proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno

dell'Assemblea ordinaria di iniziativa degli associati vanno

fatte pervenire per iscritto al Presidente entro il 31 gennaio.

Esse verranno poste all'ordine del giorno se pervenute

dall'Organo di Controllo, da almeno un terzo degli associati o se il Consiglio Direttivo lo ritenga comunque opportuno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13**

##### **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove previsto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

**ART. 14**

**(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 15**

**(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero da 5 a 13 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate da almeno tre anni. Ne fanno parte il Presidente dell'Associazione e Il Vicepresidente.

Dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del co-

	dice civile.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove	
	almeno tre volte all'anno o ogni qualvolta il Presidente lo ri-	
	tenga necessario o venga richiesto da almeno tre membri del Con-	
	siglio stesso o dall'Organo di Controllo.	
	Viene convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del	
	giorno, inviata 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presen-	
	te la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte	
	a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
	del Presidente.	
	Il libro dei verbali è redatto a cura dal Segretario che, in	
	apertura di ogni riunione, viene nominato tra i presenti.	
	Il consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per leg-	
	ge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dirige e amministra l'Associazione,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• attua le deliberazioni dell'Assemblea,</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• propone le linee programmatiche delle attività associative</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il</li> </ul>	
	bilancio sociale, li sottopone all'approvazione	
	dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti	
	dalla legge,	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la</li> </ul>	
	20	

previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- sceglie e nomina collaboratori, tecnici e professionisti

le cui competenze siano necessarie allo svolgimento delle

attività associative;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Regionale delle APS e del RUNTS,

- disciplina l'ammissione degli associati,

- definisce le quote associative annuali,

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

- Propone le modifiche allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni

- propone l'esclusione degli associati in caso di inadempienze

- Propone la nomina dell'Organo di Controllo quando previsto dalla legge

- Propone lo scioglimento dell'Associazione all'Assemblea

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presidente o a uno o più Consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

**ART. 16**

**(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente può essere rieletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 17**

**(L'Organo di Controllo)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio Direttivo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. /2017 e cioè quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; entrate 220.000 euro; cinque dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale (quando previsto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo, nominato quando previsto dalla legge, rimane in carica un anno.

**ART. 18**

**(Revisione legale dei conti)**

Quando necessario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

**Art. 19**

**(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

a) il Libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, dell'Organo di Controllo (quando presente) tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, resi disponibili entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Di-



rettivo

**ART. 20**

**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi volontari degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni;
- lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse (di natura commerciale, artigianale o agricola) svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria alle attività di interesse generale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 21**

**(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa inte-

stati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi legale e operativa dell'Associazione sono elencati nell'inventario, da predisporre e custodire presso la sede dell'Associazione e che può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22**

##### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 23**

##### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli arti-

coli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio e` predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 24**

**(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 25**

**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalita` di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione e` custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 26**

**(Personale retribuito)**

L'Associazione di Promozione Sociale puo` avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs.

117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e adottato dall'Associazione in sede assembleare.

**ART. 27**

**(Responsabilità e assicurazione  
degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 28**

**(Responsabilità dell'Associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

**ART. 29**

**(Assicurazione dell'associazione)**

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa, anche relativamente all'uso della propria sede operativa per attività diverse, collaterali alle atti-

vità di interesse generale.

**ART. 30**

**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con uno o più regolamenti interni elaborati a cura del Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

**ART. 32**

**(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, sostituendo l'acronimo APS, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

FIRMATO:

Sabrina Aguiari

Giulia Camerlengo

Nathan Morrow

Sonja Cappello

Wendy Harcourt

Federica Aguiari

Annamaria Di Francesco

Giorgio Gallina

Anna Katharina Voss

Simona Lanzoni

Michel Pellaton